COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 519

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3591-B) 519

PRESIDENTE 519, 520, 521, 522, 523
BARTOLE 520, 521
SCARONGELLA 520
ANGELINI LUDOVICO 520, 521
BARBERI SALVATORE 521
JERVOLINO, *Ministro della sanità* . 522, 523
SALES 522
MERLIN ANGELINA 523

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CORTESE GIUSEPPE: Norme per il conferimento della stabilità d'impiego al personale addetto ai servizi tecnici dei consorzi provinciali antitubercolari (3295) 524

PRESIDENTE 524, 526, 527, 528
CAPONI 524, 525, 526, 527
JERVOLINO, *Ministro della sanità* 525, 526, 527, 528
CORTESE GIUSEPPE 525, 526
AZIMONTI 525, 526, 527, 528
BARBERI SALVATORE 525, 527
ROMANO BRUNO 525, 526
CORTESE GIUSEPPE 525, 526
SCARONGELLA 526
LATTANZIO 527
ARMANI 527

Votazione segreta:

PRESIDENTE 528

La seduta comincia alle 9.30

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati Cotellessa e Ferrari Giovanni.

Discussione del disegno di legge: Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3591-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3591-*B* concernente la « Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra », approvato dalla Commissione XIV della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato.

Poiché il relatore onorevole Sorgi mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, riferirò io stesso sulle modifiche apportate dal Senato.

Esse si riferiscono agli articoli 28 e 32 del testo approvato dalla Camera.

Per quanto riguarda l'articolo 28, la Commissione del Senato ha sostituito il testo approvato dalla nostra Commissione e che suonava così: « Nei casi di particolare gravità ed urgenza, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, il prefetto, su proposta del medico provinciale, può ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli stabilimenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra », con il seguente:

« Indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, il prefetto può, in via di urgenza, su proposta del medico provinciale, fondata su gravi ragioni igienico-sanitarie, ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli stabilimenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra ».

Come facilmente si nota, le modifiche riguardano la introduzione del principio della urgenza, come causale nell'esercizio del potere del prefetto, e l'aggiunta che il parere del medico provinciale deve fondarsi su gravi ragioni igienico-sanitarie.

La modifica all'articolo 32, riguarda, invece, la introduzione del seguente terzo comma: « Le disposizioni della presente legge disciplinano, con quelle del regolamento di cui al precedente comma, l'intera materia della produzione e del commercio della birra e derogano alle norme generali sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ».

Mi sembra che quest'ultimo comma sia pleonastico.

BARTOLE. Onorevoli colleghi, debbo ricordare che il disegno di legge, che si presenta al nostro esame, è stato da questa Commissione già approvato in sede deliberante nel testo originario presentato dal Governo, con leggerissime modificazioni riguardanti l'aspetto tecnico. Poi il disegno di legge è andato al Senato, dove sono state apportate le modificazioni illustrate dal Presidente e che mi lasciano molto perplesso, quantomeno per l'*iter* procedurale seguito dal disegno di legge. Che la materia dell'igiene nel settore dell'alimentazione possa essere di competenza comune del Ministero della sanità e di quello dell'agricoltura può capirsi, sebbene io stesso, modestamente, in Aula, abbia rilevato la incongruenza della pluralità delle competenze. Ma il fatto che – io mi esimo dall'esprimere un giudizio, che sarebbe irriguardoso – un disegno di legge presentato dal Ministro della sanità sia esaminato in sede primaria dalla Commissione dell'Industria, mi lascia perplesso, e tanto più perplesso quando leggo il dibattito che ha avuto luogo alla IX Commissione del Senato.

In questa sede, con criterio di particolare urgenza, il Governo ha voluto che la Commissione Igiene e Sanità approvasse una legge generale per la disciplina delle sostanze alimentari e delle bevande, una legge cornice, che stabilisse dei criteri fondamentali assolutamente inderogabili. Ora la Commissione Industria del Senato ha, invece, approvato una norma con cui si sottrae il settore all'impero di quella legge. Mi sembra un fatto grave.

Per cui, io chiedo ai colleghi di restituire il disegno di legge al Senato, abrogando il terzo comma dell'articolo 32, che contraddice assolutamente ai criteri, che hanno informato la disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

PRESIDENTE. Debbo far presente all'onorevole Bartole che nessuna osservazione posso consentire per quanto riguarda l'assegnazione del disegno di legge alla competenza della Commissione Industria del Senato, anziché alla Commissione Igiene e Sanità, in omaggio all'autonomia e alla sovranità di ciascuna Camera.

SCARONGELLA. Onorevole presidente, mi consenta di manifestare delle perplessità sull'assegnazione fatta alla Commissione del Senato dell'esame di questo disegno di legge, perché il disegno di legge mi sembra che parli chiaramente di disciplina igienico-sanitaria e io ritengo che nessuna Commissione meglio di quella della Sanità sia competente a esaminare le questioni inerenti alla disciplina igienico-sanitaria.

Entrando nelle questioni di merito, per quanto riguarda le modifiche all'articolo 28, mi sembra che esse abbiano carattere soltanto formale, mentre per quanto concerne l'articolo 32 sono pienamente d'accordo con l'onorevole Bartole nel rilevare la gravità dell'aggiunta operata dalla Commissione del Senato, per cui sono favorevole alla sua soppressione.

ANGELINI LUDOVICO. Onorevoli colleghi, quando ieri sera l'onorevole Bartole ebbe a comunicarmi della modifica apportata dal

Senato all'articolo 32, non ho potuto celare la mia meraviglia, che rinnovo in questa sede. Non è possibile, in una situazione del genere, non assumere un atteggiamento critico nei confronti dell'altro ramo del Parlamento e noi lo facciamo perché la facoltà di critica esiste.

A nome del mio gruppo, quindi, devo manifestare il mio dissenso a questa maniera di legiferare in materia igienico-sanitaria da parte dell'altro ramo del Parlamento. Devo aggiungere, inoltre, una cosa molto grave. Ho avuto occasione di chiedere ad alcuni componenti della undicesima commissione del Senato, se avessero notizia di questo provvedimento di legge e tutti mi hanno risposto che ne ignoravano la esistenza. Sulla gravità di questo episodio, non ritengo di dovermi soffermare a lungo. Naturalmente, le perplessità che hanno colpito i colleghi, che mi hanno preceduto, sono legittime, per quanto io debba richiamare l'attenzione sul fatto che non possiamo più modificare quello che è stato modificato dal Senato e che dobbiamo dare atto alla Commissione Industria del Senato di avere apportato soltanto leggere modifiche al nostro testo. La modifica all'articolo 32, tuttavia, riveste una importanza notevole perché riguarda la efficacia della legge-quadro nel settore della birra. Gli organismi e gli enti che garantiscono la salubrità della birra, sono diversi da quelli che sono incaricati della tutela sulle sostanze alimentari della legge-quadro. Debbo dire, però, che non so se convenga che noi cominciamo a discutere attorno agli enti che sono preposti alla salute pubblica. Torneremmo alle origini del problema. Nel caso specifico in esame, direi che i laboratori di verifica saranno 153 invece che uno. Non mi sembra uno svantaggio. Questo è il fondo della questione per cui i senatori sono stati costretti ad aggiungere la deroga dell'ultimo capoverso. Vogliamo cancellare questa deroga? Io non me ne intendo troppo, non sono un giurista, ma dalla discussione svolta al Senato mi pare di rilevare che siano i grossi calibri del diritto a suggerire questa deroga. La deroga è un fatto giuridico perfettamente ammesso. Se questo è vero – cioè se la deroga è possibile – ritengo che in questo caso dia una garanzia maggiore al consumatore. Questo è il mio parere.

Un'altra questione vorrei ricordare qui. All'articolo 30 si legge: « Contro i provvedimenti emanati dal prefetto a norma degli articoli 17 e 28 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ».

BARTOLE. Non possiamo discutere un articolo già approvato.

ANGELINI LUDOVICO. Vorrei chiedere se il ricorso al Ministero della sanità sospende o non sospende il provvedimento, perché nel caso che lo sospenda, il ricorso non lo ritengo legittimo, se non lo sospende io lo ritengo legittimo.

BARBERI SALVATORE. Anch'io debbo manifestare la mia sorpresa nel constatare che un provvedimento sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra sia stato assegnato al Senato alla Commissione industria.

Venendo in concreto alle due modifiche, io credo che siano puramente formali, perché il Senato non ha inteso eliminare il concetto della particolare gravità, ha voluto solo spostarne la competenza formale del provvedimento di iniziativa dal prefetto al medico provinciale.

E mi pare che sia più logico che la gravità sia valutata dal medico provinciale, per cui non sono contrario a questa modifica.

L'aggiunta dell'articolo 32, invece, mi pare alquanto pleonastica; però è il caso di rimandare il disegno di legge al Senato? Questo è il quesito che pongo il Relatore.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Onorevoli deputati, devo dire, anzitutto, che questo disegno di legge fu discusso al Senato me assente, perché ero in questa Commissione a discutere il bilancio. Se io fossi stato al Senato mi sarei recisamente opposto all'aggiunta all'articolo 32, che non solo è pleonastica, ma crea delle gravi complicazioni.

È logico che una disposizione di legge speciale deroghi alla norma generale precedente.

Ma la disposizione di carattere generale inserita all'articolo 32 deroga a tutte le norme della legge generale, anche a quelle che riguardano materie non disciplinate in maniera speciale dalla legge speciale. E ciò è pericoloso.

Se la Commissione introdurrà delle modifiche io presenterò degli emendamenti, che mi riservo di illustrare.

PRESIDENTE. Cercherò di riassumere la discussione che è stata fin qui svolta. Sul primo punto, cioè sulla modifica all'articolo 28, tutti l'hanno ritenuta formale; per quanto riguarda l'articolo 32, la maggior parte dei colleghi ha manifestato talune perplessità, ritenendo non solo superficiale e pleonastica, ma addirittura pericolosa l'aggiunta apportata dalla Commissione del Senato.

Siamo convinti che gli onorevoli senatori siano stati animati dalle migliori intenzioni,

ma è evidente la pericolosità della norma. Per questi motivi, mi sembra opportuno addivenire alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 32.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. A quanto ho potuto ricavare dall'orientamento espresso dalla Commissione, il punto di fondamentale controversia è l'articolo 32. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni emendamenti che ho presentato.

La Commissione ha lamentato che sarebbe stato preferibile che i provvedimenti indicati all'articolo 28 venissero demandati al medico provinciale, anziché al prefetto. Ricordo che questo argomento fu oggetto di lunga discussione in sede di approvazione della legge, che voi chiamate quadro, ma che – è bene precisarlo, perché mi piace chiamare le cose col proprio nome – altro non è che la legge che modifica l'articolo 242 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie sulla disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

La Commissione si è orientata nel demandare la competenza dei provvedimenti disciplinari al medico provinciale. Presento, pertanto, un emendamento che riporta, testualmente, la stessa disposizione che vi è nella legge da me richiamata, secondo cui spetta al medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, a ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e, nei casi di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva dell'esercizio. Il medico provinciale deve dare pubblicazione del provvedimento mediante affissione all'esterno dello stabilimento di un avviso contenente i motivi che hanno provocato il provvedimento disciplinare.

Se la Commissione accetta questa proposta, viene ad essere modificato anche l'articolo 30, per il quale chiederò che venga soppresso il riferimento all'articolo 28, restando limitata la potestà del prefetto al richiamo all'articolo 17, che riguarda le autorizzazioni.

Io propongo, inoltre, di aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 32: « Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge », le seguenti parole: « nonché il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 2283 ».

È una modifica opportuna e necessaria. Con essa si evita che l'efficacia della legge sulle sostanze alimentari resti sospesa per un anno. Il secondo comma che si abroga, infatti, sospende l'efficacia della legge per quanto riguarda gli additivi e i coloranti fino a 6 mesi dopo l'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 22.

L'articolo 10 è del seguente tenore: « Il Ministro della sanità, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore della sanità, approva con proprio decreto un elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari ».

L'articolo 22 è del seguente tenore: « Il Ministro della sanità, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore della sanità, pubblicherà con suo decreto l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari ».

Poiché il secondo comma dell'articolo 23 stabilisce: « Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge » noi dovremmo attendere un anno per poter reprimere le frodi che vengono consumate, il che rende inoperante la legge. L'inconveniente è tanto più grave, in quanto la legge abroga gli articoli 242, 243, 247, 250, 262 del testo unico della legge sanitaria approvata con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge. Di maniera che allo stato attuale delle cose noi ci troviamo con una *vacatio* assoluta di norme in materia.

E, infine, signor Presidente, io proporrei di aggiungere che questa legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'introduzione dell'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 32, possa creare delle difficoltà in sede di interpretazione. Perché, introducendo un principio di carattere generale in una legge con norme particolari, è inevitabile che sorgano delle difficoltà di interpretazione, per quanto riguarda la estensione e l'applicazione delle norme contenute nella legge particolare.

SALES. Onorevole Ministro, per quanto riguarda la modifica dell'articolo 28 da lei proposta, non sarebbe opportuno, oltre alla affissione alle porte dello stabilimento della sanzione stabilita, che si procedesse anche alla pubblicazione del provvedimento sui giornali quotidiani ?

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Nelle norme di carattere generale si fa richiamo a quanto ella dice, onorevole Sales; il caso è, quindi, contemplato dalle norme generali.

MERLIN ANGELINA. Onorevole Ministro, per quanto riguarda la birra, ella sa che molti esercenti italiani vendono birra di produzione estera. In questo caso, qualora la birra di produzione estera risultasse alterata, come si procederebbe contro le ditte straniere? Quali mezzi esistono per perseguire le ditte estere fabbricanti di birra?

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Anche questo caso è contemplato nella legge di carattere generale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli da 1 a 27 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 28 nel seguente testo:

« Nei casi di particolare gravità ed urgenza, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, il prefetto, su proposta del medico provinciale, può ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli stabilimenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, il prefetto può, in via di urgenza, su proposta del medico provinciale fondata su gravi ragionici igienico-sanitarie, ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli stabilimenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra ».

L'onorevole Ministro ha presentato il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 28:

« Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, può ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e, in casi di recidiva, o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

Del provvedimento deve darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con la indicazione del motivo del provvedimento.

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso il ricorso al Ministro della sanità nel termine di quindici giorni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Ministro ha presentato, all'articolo 30, il seguente emendamento, che è in relazione con l'articolo 28 approvato:

« *Sostituire le parole*: a norma degli articoli 17 e 28 della presente legge, *con le seguenti altre parole*: a norma dell'articolo 17 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel nuovo testo, con l'emendamento testé approvato:

« Contro i provvedimenti emanati dal prefetto; a norma dell'articolo 17 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ».

(*È approvato*)

All'articolo 32 sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi da parte del Ministro Jervolino e un emendamento soppressivo dell'ultimo comma da parte degli onorevoli Scarongella e Bartole.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 32 nel seguente testo:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

Le disposizioni della presente legge disciplinano, con quelle del regolamento di cui al precedente comma, l'intera materia della produzione e del commercio della birra e derogano alle norme generali sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ».

Pongo in votazione il primo comma:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con le presente legge ».

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 32:

« nonché il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 2283 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Scarongella e Bartole hanno presentato emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 32 nel testo approvato dal Senato.

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

(*Non è approvato*).

Pertanto il terzo comma rimane soppresso.

Il Governo ha presentato emendamento aggiuntivo all'articolo 32, ultimo comma, del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 32 rimane così formulato:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge, nonché il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 2283.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cortese Giuseppe: Norme per il conferimento della stabilità d'impiego al personale addetto ai servizi tecnici dei consorzi provinciali antitubercolari (3295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Cortese Giuseppe: « Norme per il conferimento della stabilità d'impiego al personale addetto ai servizi tecnici dei consorzi provinciali antitubercolari » (3295).

Onorevoli colleghi, ricordo che la proposta di legge Cortese subì un rinvio della discussione, perché molti colleghi ritennero di dover assumere maggiori ragguagli circa la posizione del personale non sanitario addetto ai consorzi antitubercolari. La proposta di legge, in effetti, non chiariva bene la posizione del personale tecnico non sanitario; ora abbiamo appreso che la posizione di questo personale è contemplata nel testo unico, all'articolo 276, che prevede i ruoli speciali. Gli unici, quindi, che non hanno ancora una sistemazione sono i medici e il personale sanitario, il cui rapporto di impiego è qualificato dal periodico rinnovo quinquennale che li fa restare sempre in una situazione di provvisorietà.

Ricordo ancora che la nostra Commissione si espresse in modo senz'altro favorevole a questo disegno di legge, con la riserva di estendere il beneficio della legge anche al personale non sanitario addetto ai consorzi.

CAPONI. Onorevoli colleghi, giustamente, nella seduta precedente, fu sospesa la discussione di questo disegno di legge per consentire un esame più approfondito della materia dei ruoli organici di questo personale. Questo esame si è limitato alla ricerca e alla citazione, fatta testé dal nostro Presidente, dell'articolo 276 del testo unico. Sostenni, nella scorsa seduta, che i benefici di questa legge devono essere estesi a tutto il personale dipendente dai consorzi, personale tecnico e non tecnico, sanitario e non sanitario. L'articolo 276 riguarda, appunto, talune categorie del personale, ma non tutte. Oggi i consorzi antitubercolari posseggono le stazioni schermografiche mobili, ciò che comporta l'assunzione del personale – come tecnici, autisti, ecc. – che non è compreso nell'articolo 276, e che questa legge non prevede di includere. Come dissi nel corso della discussione su questa proposta di legge, questa è una buona occasione per risolvere la situazione di tutto il personale dipendente dai consorzi, introducendo anche una indennità di rischio a favore di queste categorie sanitarie, sottoposte alle gravi conseguenze delle malattie professionali.

In questa sede sono anche portavoce di una richiesta, che mi è pervenuta da parte della categoria dei medici, che mi limito a riferire, perché io stesso non la condivido pienamente: i medici chiedono che sia aperta loro la possibilità di carriera, nei consorzi, fino alla qualifica di direttore. Per questo punto mi sono limitato a fare un accenno, ma sulle precedenti questioni da me esposte, mi riservo di presentare emendamenti.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Ho osservato attentamente la proposta di legge Cortese e voglio dire che essa, pur mantenendosi nei limiti che si propone, può offrire la possibilità di allargare i benefici che contiene ad altro personale, che non sia quello, cui si riferisce specificamente il testo del provvedimento. Sarei del parere, quindi, di sostituire le parole: « personale tecnico » dell'articolo 4, con la parola: « personale ». In questo modo si avrebbe la estensione della legge, come ha anche proposto l'onorevole Caponi. Debbo, tuttavia, ricordare che per il personale non sanitario, o meglio, per alcune categorie del personale non sanitario, valgono le norme contenute nell'articolo 276 del testo unico.

CORTESE GIUSEPPE. Credo che sia stato falsato tutto il significato della legge da me proposta e ritengo che ne siano stati alterati anche gli obiettivi. La mia proposta di legge aveva mire molto modeste e intendeva sanare la situazione dei sanitari dipendenti dai consorzi antitubercolari, i quali, come sappiamo, sono vincolati da un rapporto di lavoro a termine, di cinque anni, che viene rinnovato di quinquennio in quinquennio. È vero che il rinnovo del rapporto di impiego avviene, oramai, quasi automaticamente ma, per questa ragione, per eliminare cioè questa formalità e per dare una stabilità di impiego a questa categoria, consentendo ai sanitari di non doversi sottoporre, ogni cinque anni alla non edificante richiesta della riconferma, avevo elaborato questa proposta di legge. Ora vedo che i limiti della mia proposta vengono superati e allargati tanto da interessare tutto il personale dipendente dai consorzi. Io non sono contrario a questa estensione, ma non ritengo opportuna la sede scelta. Pertanto, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Io non vorrei fare la parte del generoso, perché il Governo non è mai generoso. La volta scorsa l'onorevole Sorgi propose la soppressione delle parole « addetto ai servizi tecnici », allargando a tutto il personale il beneficio di questa legge. Io ebbi a chiedere una sospensiva per accertare sul piano rigorosamente finanziario quali erano gli eventuali maggiori oneri che si potevano prevedere. Se io non avessi fatto questa riserva, avreste già approvato la proposta. Oggi vengo per sciogliere la riserva, per aderire alla richiesta che era stata fatta, ma è logico che mi rimetto alla Commissione.

AZIMONTI. Mi dichiaro d'accordo con il proponente della proposta di legge. È vero che oltre al personale tecnico vi è altro personale dei consorzi, che è generalmente distaccato dalle amministrazioni provinciali; ma ho la sensazione che noi, introducendo in questa proposta di legge l'istituzione degli organici di tutto il personale attualmente in servizio presso i consorzi antitubercolari, corriamo il rischio di provocare al personale un danno. In che senso? I consorzi costituiscono gli organici per un personale che nella maggior parte è già di ruolo presso le Amministrazioni provinciali e che, trasferito nei nuovi ruoli sarebbe costretto all'inizio di una nuova carriera, con danno economico evidente.

Per questa ragione, io sono perfettamente d'accordo nel chiedere che la proposta di legge venga mantenuta inalterata.

BARBERI SALVATORE. Io ritengo che sia opportuno attenerci allo spirito che ha informato il presentatore della proposta di legge. Il resto del personale mi pare che sia garantito dall'articolo 276. E se una maggiore garanzia fosse necessaria per questo restante personale, vi si provveda con un'altra proposta di legge. Il personale non tecnico è fornito dalle amministrazioni provinciali ed è garantito dalle norme dell'articolo 276. Questo è il mio pensiero, espresso nella precedente seduta, in cui mi opposi alla proposta dell'onorevole Sorgi.

Presentiamo una nuova proposta, se è il caso, ove la norma dell'articolo 276 non garantisca l'altro personale, ma per oggi fermiamoci al personale tecnico.

ROMANO BRUNO. Io credo che ci si possa fermare al personale tecnico, perché il personale non tecnico è già garantito. Io chiederei solo che venissero specificate le categorie del personale tecnico.

CORTESE GIUSEPPE. Lo precisa l'articolo 278.

CAPONI. Credo che su questo punto ci sia un errore fondamentale. Finora non si è pensato alla sistemazione in ruolo organico di questo personale, perché rientrerebbe nei ruoli dell'amministrazione provinciale. Ora questo non è esatto. Le amministrazioni provinciali sono tenute, per legge, a fornire solo gli impiegati. Però nei consorzi non vi sono soltanto impiegati amministrativi, ma vi è il personale tecnico, il direttore sanitario, gli assistenti sanitari, il personale che lavora in collaborazione con i sanitari, i tecnici delle stazioni schermografiche, gli autisti. Questo personale non è alle dipendenze delle amministrazioni provinciali, ma del consorzio e, quindi, non può rientrare nei ruoli dell'amministrazione

provinciale. Non vi è migliore occasione per sistemare queste categorie di lavoratori.

Questo è lo spirito del mio emendamento.

ROMANO BRUNO. A me pare che vi sia un errore d'impostazione nella discussione su questo personale dipendente dai consorzi antitubercolari. Perché se è vero quello che dice l'onorevole Caponi, il personale, così come è sistemato attualmente, è al di fuori delle vigenti norme. Intendo riferirmi al personale non tecnico. Dobbiamo essere molto chiari in proposito perché non possiamo disciplinare una situazione che è al di fuori della realtà politica e sociale attuale. Il problema non è chiaro: i consorzi hanno il loro personale, ma non si sa da chi dipenda esattamente il personale medesimo.

SCARONGELLA. La legge stabilisce quale personale deve essere fornito dall'amministrazione provinciale, ma non precisa il restante personale da chi deve essere assunto. Nella pratica, tuttavia, questo personale è assunto dal consorzio.

PRESIDENTE. Il difetto non è sostanziale. Si tratterà, più che altro, di ordinare le cose in fase di coordinamento. L'onorevole Cortese, proponeva, nel provvedimento, di modificare le norme all'articolo 278 del testo unico; ora, sostanzialmente, con la proposta dell'emendamento da parte dell'onorevole Caponi, si vengono a modificare anche gli articoli precedenti del testo unico, il 276 e il 277.

L'articolo 278 stabilisce che il personale tecnico rimane in servizio per un quinquennio. L'onorevole Cortese dice: non è giusto che rimanga per un quinquennio, con possibilità di riconferma per quinquenni successivi, esso deve avere la stabilità.

Alcuni colleghi nella passata riunione, e attualmente il Governo, sostennero che sia opportuno istituire dei ruoli anche per l'altro personale.

Riconosco che un'ombra di confusione potrà succedere, ma ritengo che si debbano accettare le modifiche proposte dai colleghi Sorgi e Caponi. Se le cose non dovessero andare bene, pregheremo il Governo di farsi iniziatore di una proposta che elimini gli eventuali inconvenienti.

CORTESE GIUSEPPE. Non è che abbia difficoltà ad allargare a tutti i benefici previsti dalla mia proposta di legge, ma qui si parla di personale ammesso per concorso e la mia proposta si riferisce a quel personale. Mira, cioè, a correggere delle sperequazioni nel sistema del pubblico impiego: è l'unico caso in cui al concorso non segue la stabilità dell'impiego.

Ma, adesso, sono passati venti anni e quell'istituto della riconferma continua ad esistere per pigrizia. Non influisce in tema finanziario, ma si tratta di un fatto morale. Il mio timore è che allargando la legge si possano creare degli inconvenienti.

Se le cose possono andar bene allargando, allarghiamo pure; ma se questo dovesse turbare lo spirito della legge, io insisto perché venga approvata la mia proposta originaria.

AZIMONTI. Mi sembra che accettando di istituire i ruoli per tutto il personale si può effettivamente limitare la facoltà, che hanno le amministrazioni locali nelle assunzioni dirette e non per pubblico concorso; quindi, veniamo a rendere le cose molto più difficili di quanto non si voglia.

CAPONI. Un inserviente del comune deve fare il concorso, perché non lo deve fare l'inserviente del consorzio? Qui si parla sempre di amministrazioni provinciali. Il consorzio è della provincia e dei comuni.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Io non faccio alcuna proposta di modifica al testo presentato dall'onorevole Cortese. Ho ricordato che nella passata seduta mi ero riservato di sentire dai miei uffici quali erano le conseguenze di natura finanziaria; ciò che ho fatto. Se la Commissione intende modificare nel senso proposto dall'onorevole Sorgi, io non mi opporrò, ma sia ben chiaro che io non intendo fare alcuna proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo al titolo della proposta di legge, al quale l'onorevole Caponi propone il seguente emendamento, che pongo in votazione:

« *Sopprimere le parole*: addetto ai servizi tecnici ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il titolo del provvedimento nella sua nuova formulazione:

« Norme per il conferimento della stabilità d'impiego al personale dei consorzi provinciali antitubercolari ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel quale si intendono soppresse, in relazione al titolo testé approvato, le parole « addetto ai servizi tecnici »:

« Presso ciascun Consorzio provinciale antitubercolare è istituito un ruolo organico del personale del Consorzio stesso ».

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

« Il primo comma dell'articolo 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Il personale addetto ai servizi tecnici del Consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« Il terzo comma dell'articolo 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« La nomina in ruolo è fatta nella persona del vincitore del concorso ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 di cui do lettura:

« I sanitari attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari, già nominati a seguito di concorso, ai sensi dell'articolo 278 regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono inquadrati nel ruolo del personale addetto ai servizi tecnici del Consorzio purché abbiano compiuto un biennio di lodevole servizio ».

A questo articolo l'onorevole Caponi propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Tutto il personale attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari che abbia compiuto, o al compimento di un biennio di servizio sarà inquadrato nel ruolo organico ».

LATTANZIO. Naturalmente occorrerà aggiungere che ci si riferisce al personale vincitore di concorso.

CAPONI. No. l'emendamento intende dare sistemazione a tutto il personale. Se noi diciamo che deve essere sistemato nel ruolo organico solo il personale che ha superato il concorso, che cosa avverrà del personale che è attualmente in servizio da anni, ma che è stato assunto senza concorso?

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. La norma, che andiamo ad approvare, è transitoria e, in ogni caso non possiamo modificare l'articolo 278 nel quale si parla esplicitamente di pubblici concorsi, con una norma transitoria.

PRESIDENTE. Allo scopo di trovare un punto di convergenza fra le due tesi, io stesso presenterò un emendamento, assieme all'onorevole Caponi, con il quale si chiarisce che la sistemazione in ruolo si riferisce tanto al personale assunto per concorso, quanto a quello assunto senza concorso e già in servizio.

L'emendamento è il seguente: « Il personale attualmente in servizio presso i consorzi antitubercolari è inquadrato nei ruoli del personale del consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio.

BARBERI SALVATORE. Io vorrei ricordare a me stesso prima che alla Commissione, che noi abbiamo già votato l'articolo 2 e l'articolo 3, in cui abbiamo sancito – cosa per me assai utile a garantire il servizio – il principio del pubblico concorso. L'articolo 4, pertanto, dovrebbe riecheggiare la questione del pubblico concorso. Noi non possiamo, per una ragione di carattere generale, non riecheggiare l'esigenza del pubblico concorso. Questo non toglie, eventualmente, che in una norma transitoria, si possa trovare una sanatoria per il personale, che è stato assunto senza concorso. Nulla vieta che questo personale si sottoponga a pubblico concorso, ma non ci allontaniamo da questa esigenza, perché guai se crolla questa esigenza del pubblico concorso.

PRESIDENTE. Mi permetto farle notare che nella discussione generale si è accennato a norme transitorie, che riguardano il personale attualmente in servizio.

AZIMONTI. Chiedo di essere illuminato. Qui non stiamo parlando di passaggio a ruolo del personale attualmente in servizio attraverso concorso.

Ma io domando: nei consorzi provinciali antitubercolari esistono i ruoli, è stabilito il numero del personale che può essere assunto? Sono ruoli aperti?

BARBERI SALVATORE. Se si è fatto il concorso c'è un ruolo.

ARMANI. Se questo ruolo non esiste bisognerà prevedere anche questo.

PRESIDENTE. Le rispondo subito, onorevole Armani.

L'articolo 276 stabilisce che l'amministrazione provinciale fornisce al consorzio il personale non tecnico, ovviamente un personale già assunto in altra sede.

L'articolo 277 elenca il personale tecnico del consorzio. Però l'onorevole Caponi ha notato l'insufficienza della elencazione. Il testo unico è del 1934 ed, ovviamente, da allora ad oggi il personale è aumentato; ci sono qualifiche nuove! Ed ecco l'insufficienza dell'articolo 277.

Cosa è avvenuto? L'onorevole Cortese ha detto: c'è il personale medico. È venuto fuori

il problema dell'altro personale non medico addetto ai servizi tecnici, di cui parte – per quello che almeno risulta – è sistemato nei vari ruoli dell'amministrazione provinciale e parte non ha rapporto definito. Per quest'altro personale si vorrebbe estendere il beneficio della sistemazione.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Io risolverei la questione nei termini seguenti. Per dare stabilità al personale in genere dei consorzi provinciali antitubercolari è necessario che siano rispettate due condizioni: la prima condizione, che abbia sostenuto un regolare concorso esterno, la seconda condizione è che abbia compiuto un biennio di lodevole servizio. Naturalmente, dobbiamo anche sistemare il personale che non ha sostenuto concorso esterno e allora con un emendamento aggiuntivo possiamo stabilire che il personale che non avrà sostenuto pubblico concorso, per conseguire il beneficio menzionato nel precedente comma, dovrà sostenere un concorso interno.

AZIMONTI. Prima di procedere alla votazione, vorrei fare una dichiarazione di voto. Essa si riferisce a questo articolo 4 in relazione all'articolo 1 di questa legge. L'articolo infatti stabilisce che è costituito un ruolo organico di tutto il personale addetto ai servizi del consorzio stesso.

Ebbene, le amministrazioni provinciali sono autorizzate, in virtù di questo provvedimento, a mettere in aspettativa il personale che finora aveva assunto e che era alle dipendenze delle amministrazioni provinciali stesse.

Le amministrazioni saranno nel pieno diritto di farlo, perché l'aspettativa sarà richiesta per consentire al personale di partecipare ai concorsi che ovviamente dovranno essere banditi, in relazione alla formazione degli organici.

Per questo motivo io voto contro questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo propone il seguente testo sostitutivo dell'articolo 4:

« Il personale attualmente in servizio nei consorzi provinciali antitubercolari è inquadrato nel ruolo del personale del consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio.

Il personale che non ha sostenuto pubblico concorso, per conseguire il beneficio di cui al comma precedente dovrà sostenere un concorso interno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (3591-*B*):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

CORTESE GIUSEPPE: « Norme per il conferimento della stabilità d'impiego al personale addetto ai servizi tecnici dei consorzi provinciali antitubercolari » (3295):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	19
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Angelini Ludovico, Armani, Azimonti, Barbaccia, Barberi Salvatore, Bartole, Caponi, Ceravolo Mario, Cortese Giuseppe, De Maria, Forlani, Gaudioso, Gotelli Angela, Lattanzio, Lucchi, Merlin Angelina, Messinetti, Minella Molinari Angiola, Montanari Otello, Romano Bruno, Sales, Scarongella, Tantalo.

Si è astenuto sulla proposta di legge n. 3295:

Cortese Giuseppe.

Sono in congedo:

Cotellessa e Ferrari Giovanni.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI